

Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile

Osservazioni preliminari:

Il 26 giugno 1998 il Parlamento ha riveduto le disposizioni del Codice civile svizzero relative in particolare allo stato civile e alla conclusione del matrimonio (qui di seguito nCC; FF **1998** 2759; RU **1999** 1118). Secondo la proposta del Consiglio federale (vedi messaggio del 15 novembre 1995; qui di seguito "messaggio"; FF **1996** I 1), le Camere federali hanno incaricato quest'ultimo di stabilire gli emolumenti da riscuotere in materia di stato civile (vedi l'art. 48 cpv. 4 nCC).

L'unificazione degli emolumenti è soprattutto motivata dal fatto che la popolazione spesso non capisce perché per le medesime prestazioni degli uffici dello stato civile si debbano pagare tasse differenti da Cantone a Cantone (vedi messaggio, pto. 122).

La presente ordinanza si basa su un avamprogetto relativo agli emolumenti presentato nell'agosto 1998 dal signor Toni Siegenthaler, capo del servizio dello stato civile del Canton Berna (autorità cantonale di vigilanza dello stato civile) e Presidente della Commissione per la formazione della Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza dello stato civile. L'avamprogetto fa seguito a una perizia affidata al signor Siegenthaler quale membro della Commissione federale per le questioni dello stato civile (CQSC). Questa commissione consultiva del Dipartimento federale di giustizia e polizia, presieduta dal capo dell'Ufficio federale dello stato civile (UFSC) e composta di tre ufficiali dello stato civile nonché di tre capi delle autorità cantonali di vigilanza provenienti dalle diverse regioni linguistiche della Svizzera, ha trattato questo oggetto nel corso delle sue riunioni di ottobre e di dicembre 1998. L'avamprogetto rimaneggiato è stato inviato in consultazione ai Cantoni e alle autorità dello stato civile, che lo hanno accolto favorevolmente. Ci si attendono entrate supplementari (in parte considerevoli) nella maggior parte dei Cantoni che attualmente applicano tariffe che non tengono (o non in modo sufficiente) conto del principio della copertura delle spese.

L'ordinanza s'ispira ai principi generali di diritto fiscale applicabili in materia (principi costituzionali della copertura dei costi e dell'equivalenza). Questi principi sono espressamente citati nel messaggio del Consiglio federale (cfr. pto. 213.12). Essi sono stati interpretati conformemente alla pratica (vedi *Istruzioni per le disposizioni di disciplinamento delle tasse*, emanate dal Consiglio federale in data 19 marzo 1984; qui di seguito "Istruzioni del Consiglio federale"; FF **1984** I 1136) e la giurisprudenza in vigore [vedi in particolare le decisioni del Tribunale federale del 18 luglio 1994, 11 ottobre 1996 e 30 gennaio 1998 (DTF 120 Ia 171, 174, DTF 122 I 279, 289 segg., e DTF 124 I 11, 20 segg.) e i riferimenti citati.].

Commenti

Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC)

del 27 ottobre 1999

Il titolo dell'atto corrisponde al mandato formulato all'articolo 48 capoverso 4 nCC. Visto che il titolo è relativamente lungo per essere citato facilmente, si prevede di aggiungervi l'abbreviazione.

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 48 del Codice civile (CC)¹ ordina:

Art. 1 Principio e campo d'applicazione

Questa disposizione definisce il quadro dell'ordinanza designando i servizi abilitati a riscuotere gli emolumenti.

1 La presente ordinanza disciplina gli emolumenti riscossi dagli ufficiali dello stato civile, dalle autorità di vigilanza dei Cantoni e della Confederazione e dalle rappresentanze della Svizzera all'estero nella misura in cui tali autorità svolgono operazioni di stato civile.

L'oggetto dell'emolumento – ossia le operazioni di stato civile – deriva dai compiti conferiti in questo settore agli ufficiali dello stato civile, alle autorità di vigilanza e alle rappresentanze svizzere all'estero (vedi in particolare gli art. 44, 45 nCC e l'OSC). L'ordinanza disciplina la questione in modo esaustivo cosicché non esiste margine per le tariffe cantonali (messaggio, pto. 123). Una determinata prestazione dello stato civile sarà ormai remunerata in modo uniforme su tutto il territorio svizzero e la riscossione di emolumenti supplementari (come le tasse di bollo cantonali) presso l'amministrato non è ammissibile. Per principio, l'OESC non disciplina invece in nessun modo la ripartizione degli emolumenti così riscossi (ad es. fra lo Stato e gli ufficiali dello stato civile; cfr. art. 49 cpv. 3 nCC). Del resto, i compiti estranei (o solamente affini allo stato civile) assunti dagli uffici o dalle autorità di vigilanza in virtù del diritto cantonale (rilascio di atti d'origine, esame delle domande di cambiamento di nome,

¹ RS 210

d'adozione, di naturalizzazione, ecc.) non sono compresi nella seguente tariffa.

Neanche le spese riscosse dai tribunali incaricati della rettificazione dei registri (art. 42 nCC) sono regolamentate nella presente ordinanza. La competenza legislativa spetta infatti ai Cantoni in quanto si tratta della procedura giudiziaria e dell'amministrazione della giustizia (cfr. art. 64 Cost.; 122 Cost. riv.).

2 I disborsi sono conteggiati separatamente, ma riscossi in genere contemporaneamente all'emolumento.

I disborsi sono aggiunti all'emolumento e sono quindi riscossi contemporaneamente a quest'ultimo. In certi casi nessun emolumento può essere riscosso; l'autorità competente deve poter riscuotere, se del caso, le spese importanti sopportate (citiamo a titolo di esempio l'autenticità di un atto di morte straniero: il riconoscimento di questo fatto di stato civile e la sua trascrizione non pone problemi particolari mentre la verifica del documento all'estero potrebbe rivelarsi costosa). I disborsi sono pertanto incassati in modo indipendente.

Art. 2 Assogettamento

1 E' tenuto a versare un emolumento:

La cerchia dei contribuenti è costituita da persone che beneficiano di un vantaggio particolare dell'attività dell'autorità.

a. chi sollecita una prestazione ai sensi dell'articolo 1;

Un emolumento è dovuto in primo luogo se è sollecitato un intervento speciale dell'autorità da parte degli interessati (rilascio di estratti di registri, ricevimento di una dichiarazione di stato civile, preparazione e celebrazione del matrimonio, ecc.).

b. chi usufruisce di un'operazione effettuata d'ufficio;

Le operazioni che sono svolte d'ufficio, in particolare la tenuta e l'aggiornamento regolare dei registri sono normalmente gratuite in quanto esse sono in primo luogo nel pubblico interesse (in particolare l'affidabilità dei registri: cfr. 9 CC). Questo non è il caso, per esempio, se l'autorità dedica assai più tempo all'esame di un documento (cfr. allegato 1 pto.14) o deve effettuare operazioni supplementari in seguito a un comportamento colposo di un cittadino [rettificazione di iscrizioni la cui inesattezza dipende dall'interessato (cfr. art. 43 nCC); ricorso

c. chi, per sua colpa, rende necessaria un'operazione supplementare.

abusivo contro una decisione di un ufficio dello stato civile (cfr. allegato 2 pto.7). In questi casi sarebbe inopportuno se tutte le spese andassero a carico della collettività. Una partecipazione privata appropriata deve pertanto essere richiesta.

2 Se l'emolumento richiesto per una prestazione è a carico di più persone, queste ne rispondono solidalmente.

Nel caso in cui vi dovessero essere diversi assoggettati, l'autorità può farlo valere sull'insieme dei debitori dell'emolumento, ad alcuni o anche a uno solo di loro per l'incasso della somma globale.

Art. 3 Esenzione dall'emolumento

1 Le autorità e le istituzioni della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni sono esenti dal pagamento di qualsiasi emolumento a meno che la prestazione richiesta non sia fornita nel diretto interesse del singolo. Sono fatti salvi altri casi d'esenzione previsti dal diritto federale.

La riscossione di emolumenti è giustificata se una prestazione è fornita a favore di un privato, mentre occorre rinunciare al pagamento di una tassa quando l'operazione è sollecitata da un'autorità per il pubblico interesse. La gratuità nelle relazioni fra uffici amministrativi potrebbe se del caso essere messa in questione nei confronti di una collettività che non osserva il principio di reciprocità.

In virtù di questo principio, le autorità della Confederazione, ossia l'Ufficio federale dello stato civile (UFSC) e le rappresentanze svizzere all'estero operano gratuitamente a favore dei servizi cantonali e comunali. Nessun emolumento è fatturato dall'autorità cantonale di sorveglianza se assiste un ufficio dello stato civile nell'ambito dell'esecuzione di un compito che spetta a quest'ultimo. L'intervento dell'autorità cantonale, sotto forma di direttive, riguarda in effetti la sua funzione di vigilanza. Le spese inerenti alle ispezioni negli uffici, in particolare le ispezioni supplementari (art. 18 cpv. 1 nOSC) sono ripartite secondo il diritto cantonale (organizzazione dello stato civile).

Nella seconda frase del capoverso a fronte sono espressamente riservate altre disposizioni del diritto federale (compreso il diritto internazionale) che prevedono la gratuità di un'operazione a favore di un determinato beneficiario [vedi gli art. 138a cpv. 5 OSC e 1 della Convenzione concernente il rilascio gratuito e la dispensa di legalizzazione degli atti di stato civile (RS 0.211.122.12)].

2 I Cantoni possono prevedere di esentare del tutto o in parte dagli emolumenti concernenti la preparazione e la celebrazione del matrimonio i fidanzati, se almeno uno di loro è domiciliato nel circondario dello stato civile interessato.

La preparazione e la celebrazione del matrimonio sono ormai remunerate. Questa soluzione rappresenta un cambiamento rispetto al diritto in vigore, che prevede la loro gratuità (art. 179 cpv. 1 n. 2 OSC nel suo tenore fino al 31 dicembre 1999). La modifica tiene conto del mandato del legislatore secondo cui le prestazioni devono essere remunerate conformemente ai principi della copertura delle spese e dell'equivalenza. Il nuovo sistema lascia inoltre un certo margine di manovra ai Cantoni che non hanno espresso pareri unanimi in merito.

L'OESC permette in effetti ai Cantoni che lo auspicano di ridurre, o persino sopprimere, la tassa prevista per la celebrazione del matrimonio se un fidanzato è domiciliato nel circondario dello stato civile interessato. Una differenza di trattamento simile è in accordo con il mandato del legislatore, essendo la riduzione dell'emolumento giustificata dal pagamento di altre contribuzioni pubbliche (imposte dirette) che potranno servire a finanziare il servizio dello stato civile (secondo l'organizzazione cantonale).

L'ammontare degli emolumenti previsti rimane tuttavia modico (in rapporto agli investimenti spesso importanti ammessi in occasione delle nozze) e l'accesso all'istituzione del matrimonio, protetto dal diritto costituzionale, (cfr. art. 54 Cost. riv., 12 CEDU) è garantito dall'art. 13, sempre applicabile.

Altre riserve a favore del diritto cantonale non sono minimamente auspicabili dato che sarebbero contrari allo scopo della revisione di uniformare gli emolumenti.

Art. 4 Tariffe applicabili

Gli emolumenti sono presentati sotto forma di tabella nei quattro allegati relativi alle diverse autorità interessate. Il testo è più conciso e permette all'utilizzatore di ottenere più rapidamente l'informazione cercata. Gli allegati possono essere copiati separatamente e utilizzati come tariffe. La lista degli emolumenti che figura negli allegati è considerata esaustiva cosicché le operazioni non elencate non possono essere fatturate (vedi parimenti i commenti relativi all'art. 17 cpv.3).

Gli emolumenti sono fissati

- a. nell'allegato 1 quando si tratta di prestazioni per cui sono competenti in primo luogo gli ufficiali dello stato civile;
- b. nell'allegato 2 quando si tratta di prestazioni per cui sono competenti in primo luogo le autorità cantonali dello stato civile;
- c. nell'allegato 3 quando si tratta di prestazioni delle rappresentanze svizzere all'estero;
- d. nell'allegato 4 quando si tratta di prestazioni dell'Ufficio federale dello stato civile.

La tariffa riportata nell'allegato 1 concerne le prestazioni degli ufficiali dello stato civile. E' applicabile anche all'autorità cantonale di vigilanza se sostituisce un ufficio dello stato civile in virtù del diritto cantonale (esame degli incarti nel caso in cui il diritto estero è o potrebbe essere applicabile al nome (cfr. art. 43a OSC), esame dei documenti stranieri che provocano una mole di lavoro di gran lunga superiore rispetto all'esame dei documenti svizzeri (art. 103 cpv. 2 OSC e 162 nOSC)), nonché ad altre autorità che assumono funzioni di ufficiali dello stato civile (rappresentanze svizzere all'estero alle quali sono assegnate incombenze di ufficiale dello stato civile (art. 44 cpv. 2 nCC) persone responsabili della tenuta regionale o centralizzata del registro delle famiglie (art. 113 cpv. 3 e 4 e 138 cpv. 2 OSC)]. Al contrario, la tariffa riportata nell'allegato 2 vale anche per un ufficiale dello stato civile che svolge un incarico dell'autorità cantonale di vigilanza in base a una delega di competenza (restituzione di documenti dell'incartamento del matrimonio; cfr. commenti relativi all'art. 161 nOSC).

Art. 5 Calcolo dell'emolumento

Al fine di garantire un'applicazione uniforme dell'ordinanza, i criteri per stabilire gli emolumenti sono precisati nell'ordinanza medesima del Consiglio federale. E' stata data sistematicamente la preferenza agli emolumenti fissi. I tassi forfettari permettono in effetti di concretizzare in modo più semplice il mandato del legislatore (unificazione degli emolumenti). Questa soluzione non può tuttavia essere mantenuta se sfocia in un'applicazione schematica dell'emolumento che non ha più alcuna relazione con la prestazione effettivamente fornita. Questo vale se l'attività fornita dall'amministrazione può variare notevolmente da un caso all'altro (cfr. DTF 120 Ia 171). In questi casi, l'emolumento è calcolato in funzione del tempo impiegato (cfr. cpv. 1) o numero di pagine riempite (cfr. cpv. 2). L'ordinanza fissa un minimo e un massimo per le attività la cui remunerazione necessita di essere adeguata in funzione delle circostanze specifiche (cfr. cpv. 3).

- | | | |
|---|---|---|
| 1 | Se gli emolumenti sono calcolati in base alla durata dell'operazione, ogni frazione di mezz'ora conta come mezz'ora. | Queste disposizioni non necessitano di particolari commenti. |
| 2 | Se gli emolumenti sono calcolati in base al numero di pagine, ogni frazione di pagina conta come pagina. | |
| 3 | Se l'ordinanza fissa un minimo e un massimo, l'emolumento è calcolato in particolare in funzione del tempo impiegato, della complessità e della portata della pratica nonché dell'interesse e della colpa dell'assogettato. | I criteri elencati devono aiutare l'autorità preposta a fissare gli emolumenti nel caso specifico. L'autorità può tener conto di altri elementi pertinenti quali le conoscenze specifiche di un collaboratore che si è occupato di una pratica. |

Art. 6 Supplemento

1 L'emolumento può essere aumentato:

- | | | |
|----|--|--|
| a. | fino al 50 per cento se la domanda dev'essere trattata d'urgenza; | Un supplemento si giustifica se una prestazione deve essere eseguita in modo prioritario in quanto essa impone all'autorità di svolgere in modo diverso la sua attività e l'assogettato è favorito rispetto agli altri richiedenti. |
| b. | fino al 100 per cento se l'operazione dev'essere svolta fra le ore 20 e le ore 7, di domenica o nei giorni ufficialmente riconosciuti come festivi o se richiede un lavoro particolarmente importante. | L'emolumento può essere raddoppiato se l'amministrazione opera di notte, la domenica o un giorno festivo oppure dedica a una pratica un tempo considerevolmente più lungo del solito. Questa disposizione riguarda in primo luogo le operazioni che prevedono una fascia di emolumenti; non dovrebbe essere applicata se si tratta di operazioni per le quali è previsto un emolumento forfettario (cfr. art. 5).

Occorre ricordare che un supplemento forfettario è stato subito previsto per la celebrazione al di fuori delle ore normali d'ufficio (cfr. allegato 1 pto. 12.2) ; questo emolumento non può essere aumentato . |
| 2 | La riscossione di un supplemento va motivata e conteggiata separatamente. | Visto che l'autorità si allontana dall'emolumento ordinario a scapito dell'assogettato, essa dovrebbe motivare espressamente la sua decisione. |

Art. 7 Disborsi

- 1 Sono considerati disborsi le spese supplementari relative alla singola prestazione, segnatamente:
- I disborsi costituiscono un'aggiunta all'emolumento (cfr. art.1 cpv. 2 qui sopra). Si tratta di spese che l'autorità deve effettuare per una prestazione e il cui rimborso può essere chiesto all'assoggettato. In linea di principio i disborsi effettivi devono essere rimborsati. E' tuttavia ammesso il riferimento a tariffari usuali (rilasciati per esempio da autorità fiscali) per stabilire determinate spese (spese di spostamento, ecc.). La lista qui di seguito non è esaustiva.
- a. le spese di porto e di telecomunicazione;
- Queste spese non sono rimborsate se derivano da comunicazioni fra autorità esonerate dal pagamento di un emolumento (cfr. cpv. 2 qui di seguito).
- b. le spese di viaggio e di trasporto;
- Vedi il commento generale relativo al capoverso 1.
- c. le spese relative ai lavori effettuati da altre autorità o affidati a terzi, in particolare gli onorari di esperti, di interpreti e di traduttori;
- Se una prestazione necessita la cooperazione di diverse autorità (ordinazione di documenti presso una rappresentanza all'estero), il servizio sollecitato riceve un emolumento per la prestazione che egli stesso ha effettuato e riporta le spese di altri servizi sulla fattura finale a titolo di disborso. Le spese relative all'intervento di un interprete o all'esame di documenti dello stato civile esteri affidati a terzi (cfr. art. 9 cpv. 2 OSC) rientrano parimenti in questa disposizione.
- d. le spese per l'acquisizione delle informazioni e dei documenti necessari.
- Il rimborso delle spese per ottenere documenti dello stato civile e testi legislativi esteri è coperto per esempio da questa disposizione.
- e. le spese d'affitto di un locale diverso da quello ordinario per la celebrazione del matrimonio.
- Il rimborso di disborsi rappresenta la regola anche se non è percepito alcun emolumento (vedi anche l'art. 1 cpv. 2). Specialmente per ragioni di praticità si rinuncia a dedurre le spese relative alle comunicazioni fra le autorità esenti dal pagamento degli emolumenti. Un importo è considerato minimo e non è pertanto rimborsato se la fatturazione rappresenta un lavoro sproporzionato e sarebbe pertanto inopportuna.

- 2 Le autorità e le istituzioni esenti dal pagamento degli emolumenti secondo l'articolo 3 pagano i disborsi. Fanno eccezione gli importi minimi e le spese enumerati al capoverso 1 lettera a, se sono causate da una comunicazione diretta fra il fornitore e il beneficiario della prestazione.
- Il rimborso di disborsi rappresenta la regola anche se non è percepito alcun emolumento (vedi anche l'art. 1 cpv. 2). Specialmente per ragioni di praticità si rinuncia a dedurre le spese relative alle comunicazioni fra le autorità esenti dal pagamento degli emolumenti. Un importo è considerato minimo e non è pertanto rimborsato se la fatturazione rappresenta un lavoro sproporzionato e sarebbe pertanto inopportuna.

Art. 8 Preventivo e conteggio delle spese

- 1 Ogni persona interessata può chiedere il preventivo degli emolumenti e dei disborsi che dovrà presumibilmente versare.
- La facoltà di ottenere una valutazione delle spese relative a una prestazione che si intende sollecitare costituisce un diritto elementare per i privati. L'autorità è pure tenuta a rendere attento il richiedente, se prevede che gli emolumenti e i disborsi saranno elevati. Questo obbligo è di fatto rispettato se l'amministrazione esige un anticipo appropriato (cfr. art. 9).
- 2 Può chiedere che alla fattura finale sia allegato un conteggio delle spese con indicazioni precise delle rubriche della tariffa applicate.
- Se l'amministrazione svolge operazioni semplici, per le quali sono previste tariffe fisse, e che l'importo incassato è relativamente esiguo, non sarà necessario giustificare la tassa riscossa. Se, al contrario, sono state fornite diverse prestazioni e che l'importo fatturato è elevato, l'assoggettato vorrà verificare più spesso se la tariffa è applicata in modo corretto. Al fine di evitare contestazioni inutili e un eventuale ricorso (cfr. art. 10), si raccomanda di spiegare le grandi linee della fatturazione. La persona interessata può sempre chiedere un conteggio dettagliato delle spese con indicazioni precise delle rubriche tariffali applicate. Allo scopo di applicare il diritto dell'assoggettato l'UFSC potrà, se necessario, prescrivere mediante direttive le modalità secondo cui l'amministrato dovrà essere informato del suo diritto di ottenere una fattura dettagliata.

Art. 9 Anticipazione e fattura intermedia

- L'assoggettato può essere obbligato al versamento di un anticipo appropriato sull'ammontare degli emolumenti e degli esborsi o al pagamento di una fattura intermedia.
- Il versamento di un'anticipazione si giustifica in particolare se l'emolumento è modico e può essere stabilito immediatamente (un'impugnazione è quindi poco probabile e l'incasso immediato permette di limitare le spese

di copertura). Il versamento di un'anticipazione è parimenti indicato se le spese saranno presumibilmente elevate, se si prevede che le operazioni richieste richiederanno molto tempo (l'esame di documenti esteri costituisce un esempio per questa categoria) o che l'incasso di emolumenti e disborsi non è garantito se per esempio l'assoggettato non ha una dimora fissa in Svizzera. Una fattura intermedia entra in linea di conto in circostanze analoghe quando è già nota una parte delle spese.

Art. 10 Decisione dell'emolumento e rimedi giuridici

- 1 L'emolumento è deciso non appena la prestazione è stata fornita. L'emolumento e gli eventuali disborsi sono decisi non appena la prestazione è stata effettuata. Se l'autorità fornisce diverse prestazioni, esse possono essere fatturate separatamente (vedi art. 9 che offre la possibilità di una fattura intermedia) oppure in un unico importo dopo aver fornito l'insieme delle prestazioni. Se la prestazione necessita la partecipazione di diversi servizi (scambio di atti con l'estero), l'autorità che è in contatto con il privato rilascia una fattura che comprende gli emolumenti relativi all'operazione che essa stessa ha effettuato e le spese di altri servizi che costituiscono disborsi (cfr. art. 7 cpv. 1 lett. c).
- 2 La decisione può essere impugnata presso l'unità amministrativa superiore. Sono applicabili gli articoli 19 e 20 dell'ordinanza del 1° giugno 1953 sullo stato civile². La decisione dell'emolumento può essere impugnata utilizzando gli stessi rimedi giuridici delle altre decisioni. Per garantire maggiore chiarezza, si rinvia espressamente alle disposizioni applicabili dell'ordinanza sullo stato civile.

Art. 11 Termine di pagamento

- Per pagare l'emolumento l'assoggettato dispone di trenta giorni a partire dalla data alla quale la decisione è passata in giudicato.
- L'emolumento può essere pagato senza indugio dal momento in cui è stato notificato all'assoggettato. Quest'ultimo dispone di 30 giorni per effettuare il pagamento. Occorre rilevare che il diritto federale non impedisce in alcun modo all'autorità di accordare una proroga o altre agevolazioni al pagamento (pagamento rateale). La forma di notifica dipende dal diritto di procedura applicabile (vedi gli art. 19 segg. nOSC applicabili mediante il rinvio dell'art. 10 cpv. 2

² RS 211.112.1

OESC). Se il termine di pagamento non è rispettato, l'autorità invierà normalmente una diffida (a partire dalla quale cominciano a essere computati gli interessi di mora del 5% ; cfr. art. 104 del Codice delle obbligazioni ; CO ; RS 220). Si prevede che l'autorità possa fatturare fino a tre diffide (cfr. allegati). Di norma altre ingiunzioni si rivelano inutili e si continua per via d'esecuzione (vedi commenti relativi all'art. 14).

Art. 12 Incasso

1 Gli emolumenti possono essere percepiti contro rimborso se l'assoggettato vi consente o le circostanze lo giustificano.

L'invio contro rimborso che ha come svantaggio di aumentare il costo finale della prestazione si giustifica solamente se il privato vi acconsente o se l'amministrazione ha un motivo per pensare che l'incasso non sarà garantito. Sarà per esempio il caso di assoggettati che risiedono all'estero o che sono conosciuti per non rispettare i termini di pagamento. Occorre sottolineare che l'amministrazione può parimenti premunirsi contro eventuali perdite prelevando un'anticipazione appropriata (art. 9).

2 All'estero, gli emolumenti sono pagabili nella moneta locale. Il corso del cambio è fissato dalle rappresentanze in base alle istruzioni del Dipartimento federale degli affari esteri.

Questa disposizione è ripresa dall'ordinanza del 30 gennaio 1985 sulle tasse delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere (art. 11; RS 191.11).

Art. 13 Riduzione o condono di emolumenti

L'emolumento e i disborsi possono essere ridotti o condonati per motivi importanti, segnatamente:

a. allorché l'assoggettato è indigente;

Conformemente al principio di uguaglianza dei cittadini (art. 4 Cost.; 8 e 10 Cost. riv.), l'esonero s'impone se l'assoggettato è indigente. La disposizione qui accanto corrisponde dal profilo materiale all'articolo 179 capoverso 3 OSC nel suo tenore fino al 31 dicembre 1999. Occorre rilevare che la nazionalità dell'interessato non ha importanza e che la Svizzera ha preso impegni internazionali a questo riguardo (vedi in particolare l'art. 25 della Convenzione del

1° marzo 1954 relativa alla procedura civile ; RS 0.274.12; e l'art. 18 della Convenzione del 25 ottobre 1980 volta a facilitare l'accesso internazionale alla giustizia ; RS 0.274.133). Spetta all'autorità in contatto con l'assoggettato stabilire se quest'ultimo adempie le condizioni per una riduzione o un condono di emolumenti. I criteri relativi alla concessione dell'assistenza giudiziaria (vedi per esempio la DTF 124 I 1) sono applicabili per analogia. Al fine di evitare lunghe verifiche, per l'amministrazione (in particolare gli uffici dello stato civile presso i quali sono stati ordinati estratti per un modico emolumento) è sufficiente un attestato di indigenza rilasciato dalle autorità di assistenza. Spetterà alle autorità d'applicazione determinare il modo di procedere in caso di versamento dell'emolumento. Due soluzioni sono concepibili: la trasparenza dell'attività amministrativa come anche i principi della Nuova gestione pubblica (*New Public Management*) imporrebbero di stabilire una fattura *pro forma* mentre altre considerazioni pratiche imporrebbero di rinunciarvi.

b. allorché la prestazione richiesta serve all'interesse pubblico o a uno scopo d'utilità pubblica;

Determinati lavori o progetti rientrano in questa categoria [si è per esempio raccomandato di prelevare un emolumento il meno elevato possibile per informazioni fornite agli autori del «Dizionario storico della Svizzera » ; cfr. circolare dell'UFSC del 27 giugno 1991 91-06-01]. Sebbene il richiedente appartenga formalmente alla cerchia degli assoggettati è giustificato ridurre, o di eliminare l'emolumento nella misura in cui la prestazione fornita serve in definitiva un interesse collettivo. In virtù di questa disposizione, l'Ufficio federale dello stato civile può, ad esempio, ridurre l'emolumento richiesto a un privato in seguito all'allestimento di un parere giuridico se tale lavoro gli permette di acquisire un'esperienza utile all'esecuzione dei suoi lavori.

c. per semplici informazioni, lavori di poca importanza e lettere di intermediazione civica.

E' indicato rinunciare alla riscossione di un emolumento se l'attività dell'autorità è minima e l'incasso di un emolumento richiederebbe praticamente più tempo. Sono anche motivi di praticità che possono condurre l'amministrazione a rinunciare a emolumenti dovuti in seguito alla redazione di una lettera di intermediazione.

Art. 14 Esecuzione

Le decisioni sugli emolumenti sono assimilate in tutta la Svizzera alle decisioni giudiziali ai sensi dell'articolo 80 della legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento³.

Giusta l'articolo 80 capoverso 2 numero 2 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF), le decisioni di autorità amministrative federali concernenti il pagamento di una somma di denaro sono parificate alle sentenze esecutive. In base a questa disposizione un'eventuale opposizione presentata da un assoggettato contro le decisioni sugli emolumenti passate in giudicato dell'Ufficio federale dello stato civile o di una rappresentanza svizzera all'estero può essere eliminata definitivamente.

D'altronde, conformemente alla giurisprudenza (DTF 121 V 109), l'autorità che ha pronunciato la decisione può pronunciare a sua volta il rigetto definitivo dell'opposizione senza passare davanti al giudice competente a pronunciare sul rigetto dell'opposizione. Questa soluzione risponde a un imperativo dell'economia della procedura senza provocare svantaggi all'assoggettato che ha sempre la possibilità di impugnare la decisione sul rigetto presso l'unità amministrativa superiore prevista dagli articoli 19 e seguenti nOSC (cfr. a tale proposito l'art. 10 cpv. 2 OESC). In tal modo, essa permette di sgravare un po' la giurisdizione del diritto di esecuzione che è confrontata con un'ingente mole di lavoro. La disposizione a margine fa sì che le decisioni sugli emolumenti degli uffici dello stato civile e delle autorità cantonali di sorveglianza sono assimilate alle sentenze esecutive.

Art. 15 Prescrizione

- 1 La pretesa relativa all'emolumento si prescrive in cinque anni.
- 2 La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto amministrativo inteso all'esazione dell'emolumento presso l'assoggettato.

Il termine di prescrizione di cinque anni è proposto nelle direttive del Consiglio federale (cfr. art. 13 dell'ordinanza tipo). Questo termine è più breve della prescrizione ordinaria del diritto privato (10 anni; cfr. art. 127 CO) ma corrisponde per esempio a quello applicato per crediti di lavori di artigiani, funzioni di avvocato, notaio ecc. (cfr. art. 128 pto. 3 CO). La scelta di un termine più breve è motivata dal fatto che i crediti pertinenti sono saldati velocemente (cfr. DTF 123 III120) e si parte dal presupposto che l'autorità adotterà senza indugio, se necessario le misure adeguate per coprire i suoi crediti. Occorre inoltre osservare che, a differenza dei crediti privati, le decisioni

³ RS 281.1

sugli emolumenti sono assimilate alle sentenze esecutive, quel che, se del caso, accelera la procedura d'esazione (vedi i commenti relativi all'art. 14).

Art. 16 Adeguamento degli emolumenti all'evoluzione dei prezzi

- 1 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia adegua gli emolumenti all'evoluzione dei prezzi, di norma ogni quattro anni per l'inizio dell'anno civile.
Prima di procedere a modifiche incisive della tariffa federale, occorre sentire i Cantoni (cfr. messaggio pto. 123). Non è pertanto necessario effettuare una consultazione per un semplice adeguamento al rincaro degli emolumenti. Il Consiglio federale può delegare questo adeguamento al DFGP (cfr. art. 48 cpv.1 della legge federale del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione; RS 172.010).
- 2 Il Dipartimento procede all'adeguamento degli emolumenti prima di tale termine allorché l'indice svizzero dei prezzi al consumo è variato di più del 5 per cento rispetto all'ultima indicizzazione.
Al fine di garantire una remunerazione corretta delle prestazioni dello stato civile con il passare del tempo, l'ordinanza prevede che questi emolumenti siano adeguati ogni quattro anni (cpv. 1) all'evoluzione dei prezzi a meno che il rincaro superi il 5 %. Questo intervallo corrisponde alla durata di una legislatura ed è conforme alle Istruzioni del Consiglio federale (cfr. cap. 61 segg.; parere dell'Amministrazione federale delle finanze del 16 marzo 1999).
- 3 Gli emolumenti sono arrotondati ai cinque franchi superiori o inferiori.
La tariffa deve rimanere di facile utilizzazione. E' parimenti indicato di prevedere tassi arrotondati anche dopo l'indicizzazione.

Art. 17 Modifica del diritto vigente

- 1 L'ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle tasse per le prestazioni dell'Ufficio federale di giustizia⁴ è modificata come segue:

*Art. 1 cpv. 1 lett. d.
Abrogata*
L'Ufficio federale dello stato civile costituisce una sezione dell'Ufficio federale di giustizia (UFG). I suoi emolumenti sono parimenti retti attualmente dall'ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle tasse per le prestazioni dell'Ufficio federale di giustizia. Al fine di assicurare l'unità della materia è pertanto giustificato assoggettare alla presente ordinanza gli emolumenti dell'UFSC. E' già stata adottata la stessa soluzione in quanto si tratta di un'altra sezione dell'UFG, ossia l'Ufficio federale del registro di commercio. L'ordinanza precitata del mese di ottobre 1985 deve essere modificata di conseguenza.

⁴ RS 172.041.14

Art. 2 Eccezioni

1 La presente ordinanza non si applica alle prestazioni dell'Ufficio federale del registro di commercio ai sensi dell'articolo 15 dell'ordinanza del 3 dicembre 1954 sulle tasse in materia di registro di commercio⁵.

2 Essa non si applica nemmeno alle prestazioni dell'Ufficio federale dello stato civile ai sensi dell'ordinanza del 27 ottobre 1999 sugli emolumenti in materia di stato civile⁶.

Art. 5 cpv. 3
Abrogato

Allegato
Abrogato

- 2 L'ordinanza del 30 gennaio 1985 sulle tasse delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere⁷ è modificata come segue:

Art. 18 cpv. 3

Per le prestazioni dello stato civile, le rappresentanze percepiscono emolumenti secondo l'ordinanza del 27 ottobre 1999 sugli emolumenti in materia di stato civile)⁸.

Al fine di garantire anche l'unità della materia, gli emolumenti percepiti dalle rappresentanze nel settore dello stato civile sono pertanto regolamentati nella nuova ordinanza. Si prevede che un rinvio esplicito figuri all'articolo 18 dell'ordinanza sulle tasse delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere.

- 3 L'ordinanza del 1° giugno 1953 sullo stato civile⁹ è modificata come segue:

Capitolo XIII
(Art. 178 a 180)
Abrogati

Le disposizioni dell'ordinanza sullo stato civile relative agli emolumenti sono qui formalmente abrogate. Da notare che il diritto federale attuale prescrive ai Cantoni unicamente le operazioni imperativamente gratuite mentre la nuova ordinanza elenca in modo esaustivo le prestazioni remunerate. Le operazioni gratuite non sono più espressamente designate.

⁵ RS 221.411.1

⁶ RS ...

⁷ RS 191.11

⁸ RS ...

⁹ RS 211.112.1

Art. 18 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2000.

Questa data coincide con quella dell'entrata in vigore delle disposizioni rivedute del CC.

27 ottobre 1999

In nome del Consiglio federale svizzero

La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss

Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

Commenti relativi agli allegati

Osservazioni generali:

La lista degli emolumenti che figura negli allegati è considerata esaustiva cosicché le operazioni che non vi sono elencate non possano essere fatturate (cfr. commenti relativi agli art. 4 e 17 cpv. 3).

Allegato 1

Emolumenti per le prestazioni degli uffici dello stato civile

Punto 1 segg. (Rilascio di documenti dello stato civile):

Non viene praticata alcuna distinzione fra gli atti dello stato civile completi o abbreviati. L'allestimento di un documento dello stato civile che comprende meno indicazioni non richiede necessariamente meno tempo o non è meno complessa di un estratto completo. Il funzionario deve cercare il rispettivo registro e interpretare l'iscrizione in modo corretto. Il lavoro di riporto delle indicazioni – nella misura in cui sia effettivamente necessario (basta pensare agli estratti fotocopiati) – non è d'altronde essenzialmente diverso a seconda che si tratti di un atto completo o abbreviato.

Punto 4 segg. (Copie di documenti giustificativi):

L'emolumento previsto per la prima pagina deve coprire la ricerca del documento richiesto e il certificato di conformità. Per le pagine successive può essere prelevato un emolumento corrispondente a quello delle fotocopie (cfr. pto. 18).

Punto 5 segg. (Libretto di famiglia):

Ogni ufficio dello stato civile deve almeno offrire il rilascio di un libretto di famiglia standard al prezzo uniforme di 30 franchi. Edizioni speciali (come i libretti di famiglia con lo stemma del Cantone, con una rilegatura più curata) possono essere rilasciati su domanda degli interessati con il pagamento di un supplemento per coprire la differenza dei costi di produzione.

Punto 7 segg. (Registrazione dei legami di filiazione al di fuori del matrimonio):

I tassi previsti non coprono di proposito le spese poiché anche la comunità ha interesse alla costituzione volontaria dei legami di filiazione.

Punto 10 (Rettificazione di iscrizioni):

Vedi i commenti relativi all'articolo 2 capoverso 1 lettera c.

Punto 12 segg. (Celebrazione del matrimonio):

L'emolumento è raddoppiato se il matrimonio è celebrato al di fuori delle ore di ufficio. Un aumento del supplemento ai sensi dell'articolo 6 capoverso 1 lettera b non è ammissibile (cfr. commenti relativi a questa disposizione).

La messa a disposizione di testimoni (pto. 12.4.) deve in particolare evitare che all'ultimo minuto si debba rinunciare alla celebrazione del matrimonio. Non si tratta di un compito ordinario dell'ufficio dello stato civile, che non è tenuto ad assumerlo. Per contro, se il funzionario accetta questo lavoro supplementare, deve potere ricevere una remunerazione speciale. Lo stesso vale per la celebrazione del matrimonio in un'altra lingua rispetto alla lingua ufficiale del circondario (pto. 12.5.).

Punto 13 (Spostamenti effettuati in relazione a una prestazione soggetta a un emolumento):

Si tratta per esempio del tempo necessario per recarsi all'ospedale (matrimonio d'emergenza) o in uno stabilimento penitenziario in cui si trova uno dei fidanzati nell'ipotesi dell'articolo 101 nCC. Le spese per l'utilizzazione di un veicolo privato o il biglietto del mezzo di trasporto pubblico sono considerate come disborsi (cfr. art. 7 cpv. 1 lett. b).

Punti 14 e 15 (Esame dell'incartamento in cui il diritto estero è o potrebbe essere applicabile ; esame di un documento estero che provoca un dispendio di lavoro di parecchio superiore rispetto all'esame di un documento svizzero):

Se l'autorità cantonale di vigilanza sostituisce l'ufficio per i suoi esami (cfr. art. 43a 103 cpv. 2 OSC, 162 nOSC) essa applica la stessa tariffa e fissa l'emolumento che sarà incassato nel circondario come disborso (vedi commenti relativi all'art. 3).

Punto 21 segg. (Ordinazione di documenti dello stato civile su mandato dell'assoggettato):

Si tratta di un compito che è svolto senza che sia imposto dalla legge. Esso è tuttavia apprezzato dai privati che non sempre sanno a quale autorità rivolgersi. Quest'attività semplifica anche spesso il compito dell'ufficio dello stato civile che evita così di dover fornire lunghe spiegazioni sull'autorità giudicata competente per la consegna di un documento (certificato di capacità matrimoniale estero in previsione per esempio di un matrimonio). Questa prestazione è remunerata in modo diverso a seconda che la domanda sia presentata in Svizzera o all'estero.

Punto 23 (Recupero di emolumenti non pagati):

Vedi i commenti relativi all'articolo 11.

Allegato 2

Emolumenti per le prestazioni delle autorità cantonali di vigilanza dello stato civile:

Punto 1 (Divulgazione di dati dello stato civile)

L'emolumento è fissato secondo criteri definiti all'articolo 5 capoverso 3, in funzione in particolare del tempo dedicato alla pratica. Se si tratta di semplici proroghe non è giustificato riesaminare l'insieme dell'incarto. L'emolumento minimo sarà quindi di norma riscosso. Se un'autorizzazione è già stata ottenuta ai sensi dell'articolo 29a OSC in un altro Cantone, l'autorità cantonale di sorveglianza può limitarsi a estendere gli effetti dell'autorizzazione iniziale sul suo territorio e prelevare un emolumento minimo.

Punto 4 (Rettificazione di iscrizioni) e 7 (Ricorsi abusivi contro le decisioni di uffici dello stato civile):

Vedi i commenti relativi all'articolo 2 capoverso 1 lettera c.

Punto 8.5 (Recupero degli emolumenti non pagati):

Vedi i commenti relativi all'articolo 11.

Allegato 3

Emolumenti per le prestazioni delle rappresentanze svizzere all'estero:

Al fine di assicurare l'unità della materia, le prestazioni delle rappresentanze svizzere all'estero sono parimenti riprese nell'OESC. I tassi non sono stati modificati e corrispondono dal profilo materiale all'ordinanza del 30 gennaio 1985 sulle tasse delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere (cfr. i commenti relativi all'art. 17 cpv. 2). Per ragioni di semplificazione sono stati fissati, per quanto possibile, tassi forfettari (cfr. commenti relativi all'art. 5). Per principio, questi tassi corrispondono a quelli praticati in Svizzera (cfr. commenti relativi al nome; allegato 1 pto. 8 segg; allegato 3, pto. 3 segg.), ad eccezione del ricevimento di domande d'esecuzione della procedura preparatoria del matrimonio in cui non viene fatta alcuna distinzione fra le domande presentate da un solo fidanzato o dai due fidanzati (cfr. pto. 4.1.) contrariamente a quanto previsto all'interno della Svizzera (cfr. allegato 1 pto. 11.1 e 11.2). D'altronde, contrariamente agli allegati 1,2 e 4 non è previsto un emolumento forfettario per il rilascio di preventivi o conteggi dettagliati. Queste operazioni sono, se del caso, fatturate secondo il tasso orario previsto per la prestazione di base (60 franchi per mezz'ora : cfr. 1.2. e 1.3)

Punto 2 (Ordinazione di documenti di stato civile svizzeri)

Le rappresentanze rinunciano a riscuotere un emolumento per l'ordinazione di documenti dello stato civile svizzeri al fine di evitare di penalizzare i nostri compatrioti residenti all'estero. L'emolumento relativo all'allestimento di un documento è per contro dovuto all'ufficio dello stato civile; è incassato come disborso dalla rappresentanza (cfr. commenti all'art. 7 cpv. 1 lett. c).

Allegato 4

Emolumenti per le prestazioni dell'Ufficio federale dello stato civile:

La tariffa corrisponde praticamente all'allegato attuale dell'ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle tasse per le prestazioni dell'Ufficio federale di giustizia (RS 172.041.14); la lista degli estratti rilasciati in base a duplicati dei registri delle rappresentanze è stata completata (atto di riconoscimento; pto. 4.4). Gli emolumenti per il rilascio di questi documenti dello stato civile corrispondono a quelli prelevati dagli uffici (vedi allegato 1 pto. 1 segg.) Gli altri tassi sono ripresi dall'ordinanza precitata dopo essere stati adattati all'evoluzione dei costi (circa 25% secondo i confronti di tabelle del « Costo medio per agente dell'amministrazione generale della Confederazione » per gli anni 1992 e 1998 ; cfr. Istruzioni del Consiglio federale, pto. 532).

Punto 6.4 (Recupero degli emolumenti non pagati):

Vedi i commenti relativi all'articolo 11.